



*Al Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*



Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio  
e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale

U.prot DSA-DEC-2008-0001733 del 24/12/2008

DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

**VISTO** l'art. 6, comma 2 e seguenti, della Legge 8 luglio 1986 n. 349;

**VISTO** il D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

**VISTO** il D.Lgs 3 aprile 2006, n.152 recante "Norme in materia ambientale", così come modificato dal D.Lgs 16 gennaio 2008 n.4, ed, in particolare l'articolo 35, comma 2 ter ;

**VISTO** l'articolo 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90, costitutivo della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, e le modificazioni di cui all'articolo 7 del D.L.90/08 ;

**VISTA** la delibera CIPE del 26 luglio 1990 recante "Chiusura delle centrali elettronucleari di Caorso e di Trino Vercellese" con la quale è stata deliberata la chiusura definitiva dell'impianto di Trino ed è stata demandata all'ENEL l'esecuzione delle operazioni necessarie a portare l'impianto alle condizioni di "custodia protettiva passiva" e di predisporre i piani per il decommissioning;

**CONSIDERATO** che in data 31 maggio 1999, in attuazione dell'art 13 comma 2 lett. e) del Dlgs 16 marzo 1999 n.79, l'Enel S.p.A. ha costituito la Società SOGIN S.p.A., per lo smantellamento delle centrali elettronucleari dismesse, la chiusura del ciclo del combustibile e le attività connesse e conseguenti;

**VISTI** i Decreti del Ministro delle Attività Produttive del 12 dicembre 2004, e del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 7 maggio 2001, con i quali vengono dettati alla SOGIN S.p.A. gli indirizzi operativi e programmatici per la disattivazione accelerata degli impianti nucleari entro venti anni, superando la fase di messa in Custodia Protettiva Passiva e procedendo direttamente allo smantellamento, fino al rilascio incondizionato dei siti;

**VISTO** il D.Lgs del 17 marzo 1995, n. 230 e le successive modifiche ed integrazioni, concernente "Attuazione delle direttive 89/618/ Euratom, 90/641/ Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" ed in particolare gli artt. 55 e 56, che disciplinano la procedura autorizzativa per la disattivazione degli impianti nucleari;

dbi  
p

## **PRESO ATTO**

- che con nota del 4/9/2003, assunta al prot. n.16883 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio – Servizio per la Valutazione dell'Impatto Ambientale, la Società SOGIN SpA ha presentato istanza di pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto "*Impianto nucleare di Trino (VC) – Attività di decommissioning. Disattivazione accelerata per il rilascio incondizionato del sito*";
- che la società SOGIN ha provveduto a dare comunicazione al pubblico del deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale, per la pubblica consultazione, tramite annunci a mezzo stampa in data 07/09/2003 sui quotidiani "La Stampa" ed "Il Giornale" ed in data 09/09/2003 su "Il Monferrato", "La Sesia" e "Notizia Oggi";

**VISTA** la documentazione trasmessa dalla SOGIN contestualmente all'istanza, e l'ulteriore documentazione fornita a seguito delle richieste di integrazioni formulate nel corso del procedimento di VIA;

**PRESO ATTO** che, nell'ambito della consultazione del pubblico, sono pervenute osservazioni, espresse ai sensi dell'art.6 della Legge n.349/1986 dai soggetti di seguito elencati, di cui si è tenuto conto, per gli aspetti di competenza, nel presente decreto ed in particolare nella definizione del quadro prescrittivo;

1. Nota del 7 ottobre 2003 di Legambiente Piemonte – Settore Energia, Circolo Legambiente di Vercelli e Pro natura – Gruppo "Salix alba" – Saluggia;
2. Nota del 7 ottobre 2003 dei Sig.ri Beppe Danna e Mario Tricerri;

**VISTO** il parere favorevole con prescrizioni n. 72 espresso in data 20/6/2008 dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**VISTO** il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali con nota prot. DG/PAAC/11989 del 3 ottobre 2008, che, allegato al presente decreto, ne costituisce parte integrante;

**VISTA** la delibera di giunta della Regione Piemonte n.22-11686 del 09/02/2004 – che, allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante – con la quale la Regione subordina l'espressione del proprio parere al ricevimento degli approfondimenti esplicitati nella stessa Delibera;

**VISTO** il successivo parere espresso dalla Regione Piemonte con la DGR n.49-322 del 20/06/2005 – che, allegata al presente decreto, ne costituisce parte integrante – con cui la medesima Regione:

- ritiene "*condivisibile l'ipotesi di dare avvio alle operazioni di decommissioning*", preso atto "*delle*



*Al Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

*mutate condizioni programmatiche e legislative che puntano alla realizzazione di azioni e infrastrutture intermedie finalizzate all'incremento della sicurezza dei siti nucleari, nelle more della concreta realizzazione di tutte quelle misure di gestione centralizzata dei rifiuti radioattivi previste dalle norme vigenti";*

- ribadisce "in ogni caso la presenza del vincolo imprescindibile della non idoneità del sito a configurarsi come deposito di stoccaggio definitivo";
- nel rilevare che "i nuovi elaborati non forniscono approfondimenti ed elementi aggiuntivi tali da modificare il tenore delle osservazioni e delle raccomandazioni, nonché delle prescrizioni ambientali già formulate nella DGR n.22-11686 del 9 febbraio 2004", richiama "alcune raccomandazioni salienti" già espresse in tale delibera e ritenute "vincolanti ai fini della realizzazione" dell'intervento di decommissioning;
- richiede che "la definizione delle fasi di recupero/ripristino ambientale del sito di Trino venga stralciata dal progetto di decommissioning e sia oggetto di una specifica progettazione che dovrà essere sottoposta ad una successiva fase istruttoria, allorquando si concretizzeranno i tempi dell'effettivo rilascio del sito privo da ogni vincolo radiologico ed il contesto di riferimento in cui inserire il progetto sarà compiutamente definito", precisando che "le modalità e le procedure per lo svolgimento dell'istruttoria, nonché i soggetti coinvolti, dovranno essere definiti preliminarmente all'attuazione delle previsioni di cui all'art. 57 comma 2 del D.Lgs. n° 230/1995";

**CONSIDERATO** che con le delibere sopra citate la Regione Piemonte, nell'esprimere la propria condivisione dell'intervento di decommissioning a fronte di una evoluzione del quadro programmatico e normativo nazionale in materia di gestione dei rifiuti radioattivi, rileva comunque la necessità di superare, sia in sede di attuazione del progetto, sia preliminarmente ad esso, ogni possibile incertezza in ordine a tale attuazione, facendo riferimento ad un insieme di prescrizioni e raccomandazioni desumibili dalla lettura coordinata delle due delibere citate;

**CONSIDERATO**, per quanto riguarda in particolare il ripristino ambientale del sito, che è da ritenersi opportuno procedere per approfondimenti successivi, che tengano conto sia della necessità di individuare in via preliminare un quadro di riferimento di base, sia dell'opportunità di valutare l'effettivo contesto all'atto del rilascio del sito, tenuto conto dei tempi di attuazione dell'intervento;

**RITENUTO** di dover provvedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6 della Legge 8 luglio 1986 n.349, alla formulazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale per il progetto sopraindicato, subordinato all'osservanza di un quadro prescrittivo, da seguire nelle varie fasi di esecuzione dell'intervento, disposto dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e coordinato con le indicazioni espresse dalla Regione Piemonte, nonché dal Ministero per i Beni e le Attività culturali;

## DECRETA

**giudizio FAVOREVOLE di compatibilità ambientale relativamente al progetto dalla Società SOGIN S.p.A. con sede legale in Roma, via Torino 6, inerente il progetto per la disattivazione accelerata ed il rilascio incondizionato del sito dell'impianto nucleare di Trino Vercellese, nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni che seguono:**

- 1 Prima dell'inizio dei lavori la SOGIN dovrà predisporre, per le necessarie verifiche e approvazioni, la seguente documentazione:
  - 1.a Cronoprogramma aggiornato, relativo alla tempistica di realizzazione del progetto;
  - 1.b Studio di dettaglio dei trasporti connessi alla fase di cantiere, nonché degli accorgimenti adottati per limitare ulteriormente gli impatti dovuti all'aumento della circolazione di mezzi, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di VIA;
  - 1.c Apposita documentazione nella quale siano chiaramente individuati, in relazione ai rifiuti convenzionali e rilasciabili prodotti dall'intervento (suddivisi per tipologie, anche secondo i codici CER):
    - La provenienza, le quantità, le caratteristiche e i criteri analitici di classificazione;
    - Le modalità di gestione, comprese le relative destinazioni;
    - Le modalità di svolgimento delle operazioni di deposito temporaneo all'interno della centrale, in funzione delle caratteristiche e delle relative quantità e con riferimento, in particolare, alle attrezzature delle aree adibite a tale scopo;
    - Le procedure e le tempistiche previste per ogni singola operazione da espletare;
    - Eventuali impianti di trattamento e gestione dei quali si preveda la realizzazione;
  - 1.d Stato di attuazione del trasferimento del combustibile presente nella Centrale e tempistica ipotizzata per l'ultimazione dei lavori;
- 2 Per quanto riguarda la componente rumore, la SOGIN dovrà effettuare uno studio di dettaglio, al fine di identificare le soluzioni atte a superare le criticità individuate, in sede di procedura di VIA, in corrispondenza dei ricettori 7, 8 e 9;
- 3 Per le strutture di deposito temporaneo di rifiuti in sito dovranno essere preventivamente acquisite, relativamente agli aspetti di natura radiologica, le necessarie autorizzazioni da parte dell'Autorità di Controllo per:
  - a) lo stoccaggio dei volumi di rifiuti derivanti dalle attività di smantellamento;
  - b) l'utilizzo dei depositi per lo stoccaggio dei rifiuti di III<sup>a</sup> categoria;



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

- 4 Ai fini della salvaguardia della qualità dell'aria:
  - nei cantieri dovrà essere previsto l'impiego esclusivo di veicoli omologati secondo la direttiva 2004/26/CE (Fase IIIA o Fase IIIB) o, in alternativa, veicoli muniti di filtri per il particolato muniti di attestato di superamento dei test di idoneità del VERT;
  - i veicoli pesanti che saranno utilizzati per le attività di cantiere e transitanti sulla viabilità autostradale e ordinaria dovranno rispettare le norme corrispondenti "Euro4".
- 5 Dovranno essere attivati tutti i controlli necessari per garantire che siano adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare che sostanze inquinanti fortuitamente rilasciate nel corso delle attività di *decommissioning* possano raggiungere la falda ed indirettamente le acque del fiume Po;
- 6 Cautelativamente, e in riferimento alla dinamica del fiume Po nel caso di piena, non potranno essere utilizzate le aree dell'Edificio Turbine poste a quota 128,60 m s.l.m. come aree di stoccaggio per rifiuti radioattivi condizionati;
- 7 Qualora a seguito delle indagini previste dalla SOGIN, o di quelle effettuate dagli Enti di controllo, si dovesse evidenziare una situazione di inquinamento, anche causata da attività pregresse svolte sul sito, dovranno essere preventivamente messe in atto le procedure previste dalle norme per la bonifica del sito;
- 8 Qualora intenda attuare l'ipotesi di parziale riutilizzo degli edifici convenzionali esistenti sul sito della Centrale, la SOGIN dovrà predisporre uno specifico progetto di dettaglio tecnico-economico, da concordare con la Regione e gli Enti Locali;
- 9 Allo scopo di consentire un monitoraggio costante del mantenimento della compatibilità ambientale durante tutte le attività di *decommissioning*, la SOGIN emetterà, con cadenza almeno annuale, rapporti di verifica dello stato ambientale, in relazione all'avanzamento delle attività. Nel caso di eventi particolari, non previsti o pianificati, la SOGIN dovrà produrre documentazione specifica per le componenti e gli aspetti ambientali coinvolti;
- 10 La SOGIN predisporrà, in accordo con gli Enti Locali, un apposito piano di comunicazione, anche relativo alle attività di cui al precedente punto 9, che anche attraverso la realizzazione di un sito internet diffonda in modo semplice ed esaustivo i dati e le informazioni sullo stato di avanzamento dei lavori, sulle attività in corso e sugli esiti dei diversi monitoraggi pianificati. I contenuti puntuali, da concordare anche con gli Enti Locali, e le procedure di pubblicazione saranno individuati e predisposti in accordo con APAT e ARPA.
- 11 Tenuto conto della durata delle attività progettuali, che si protrarranno nel tempo per diversi anni, e allo scopo di avere la massima garanzia che le attività procedano secondo le modalità autorizzate, la SOGIN dovrà gestire l'intera fase di *decommissioning* adottando strumenti di gestione ambientale conformi ai requisiti EMAS di cui al regolamento CEE n. 761/2001;
- 12 Relativamente al recupero/ripristino ambientale del sito dopo il *decommissioning* la SOGIN provvederà a fornire quanto segue:
  - a. Piano di recupero e ripristino finalizzato, allo stato del quadro conoscitivo e delle scelte progettuali attuali, all'individuazione delle tipologie e delle tecniche di intervento, nonché delle manutenzioni prevedibili. Tale piano sarà redatto, prima dell'inizio dei lavori, in

conformità con quanto indicato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, come riportato al successivo punto 16;

- b. Aggiornamento del piano di cui al punto a) al momento dell'effettivo rilascio del sito privo di ogni vincolo radiologico, con specifica progettazione da sottoporre a verifica di ottemperanza.

Sono fatte salve ulteriori raccomandazioni/indicazioni contenute nelle DGR 22 – 11686 del 9 febbraio 2004 e nella DGR 49 – 322 del 20 giugno 2005 della Regione Piemonte.

#### **Prescrizioni del Ministero per i Beni e le Attività Culturali**

- 13 Dovrà essere redatto e sottoposto alle competenti Soprintendenze un piano presuntivo delle discariche;
- 14 Come parte integrante del progetto preliminare, dovrà essere redatto, concordato e avviato con la competente Soprintendenza, anche sulla base della documentazione fotografica ed aerofotografica realizzata al momento della Costruzione, conservata negli Archivi dell'Ente proponente, un programma di indagini e accertamenti archeologici;
- 15 Dovrà essere predisposta un'adeguata assistenza scientifica da parte di personale archeologo specializzato, i cui costi non potranno gravare a carico della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Piemonte;
- 16 Dovrà essere redatto un progetto di ripristino e di sistemazione ambientale da attuarsi anche tramite piantumazione di elementi arborei ed arbustivi autoctoni con disposizione/localizzazione a proseguimento ed integrazione delle fasce verdi naturali esistenti. Il progetto, da sottoporre alla necessaria verifica di ottemperanza, dovrà specificare:
  - tipologie di intervento, con indicazione per le diverse formazioni vegetazionali previste delle caratteristiche qualitative delle piante (specie, dimensioni, altezza, modalità di fornitura dei rapporti percentuali delle diverse specie arboree e arbustive previste, della densità di impianto, del numero e dell'età degli esemplari impiantati, eventuali inerbimenti e miscugli di semina utilizzati;
  - tecniche di intervento, con particolare riguardo alle modalità di impianto delle diverse essenze arboree e arbustiva profondità della buca, strato drenante ed eventuali ammendamenti, e di semina dei manti erbosi;
  - interventi di prima fase di manutenzione, fondamentali per la garanzia di attecchimento e pertanto per l'efficacia degli interventi di compensazione quali l'installazione di un impianto di irrigazione temporaneo, potature di formazione rinnovo delle aree non attecchite del manto erboso etc...;
  - programma di manutenzione.



*Al Ministro dell'Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

17 Ogni eventuale modifica al progetto di cui al punto 16 dovrà essere sottoposta a preventiva valutazione.

Le prescrizioni da 1 a 9 dovranno essere sottoposte a verifica di ottemperanza presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dandone evidenza documentale, dove non già espressamente previsto.

La prescrizione n. 12 dovrà essere sottoposta a verifica di ottemperanza presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Piemonte.

Le prescrizioni da 13 a 17 saranno sottoposte a verifica di ottemperanza, in sede di progettazione esecutiva e di realizzazione dell'intervento, presso le Soprintendenze di settore e presso la Direzione Generale per la qualità e la tutela del paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero per i Beni e le Attività Culturali.

Le prescrizioni residue saranno verificate dalla Regione Piemonte.

Il presente provvedimento sarà comunicato alla Società SOGIN S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, al Ministero per lo Sviluppo Economico e alla Regione Piemonte. Sarà cura, inoltre, della Regione Piemonte comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

La Società SOGIN S.p.A. trasmetterà al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Salvaguardia Ambientale copia del provvedimento autorizzativo finale.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica per la Verifica dell'Impatto Ambientale VIA-VAS, della Regione Piemonte e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Roma li

IL MINISTRO  
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA  
DEL TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO  
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Be n  
dRe